



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für Verteidigung,  
Bevölkerungsschutz und Sport VBS

**Bundesamt für Landestopografie swisstopo**

**Agosto 2023**

# **Ordinanza del DDPS sulla misurazione ufficiale (OMU-DDPS)**

## **Spiegazioni**

---

# Indice

1	Situazione iniziale.....	3
2	Commento alle singole disposizioni .....	3
2.1	Osservazioni preliminari sulla sezione 1 .....	3
2.2	Articolo 1 Segni (art. 5 cpv. 1 lett. b OMU).....	4
2.3	Articolo 2 Punti fissi (art. 5 cpv. 1 lett. b OMU).....	4
2.4	Articolo 3 Dati: Contenuto (art. 5 cpv. 1 lett. a OMU).....	4
2.5	Articolo 4 Dati: Precisione e attendibilità (art. 5 cpv. 2 OMU) .....	5
2.6	Articolo 5 Documenti tecnici e amministrativi (art. 5 cpv. 1 lett. b OMU) .....	5
2.7	Articolo 6 Prodotti ufficiali derivati (art. 5 cpv. 2 OMU).....	5
2.8	Osservazioni preliminari sulla sezione 2 Modello di geodati .....	6
2.9	Articolo 7 Principi (art. 6 OMU).....	6
2.10	Articolo 8 Linguaggio di descrizione (art. 6 OMU).....	6
2.11	Articolo 9 Oggetti (art. 6 OMU).....	7
2.12	Articolo 10 Metadati (art. 6 OMU).....	7
2.13	Articolo 11 Verifica della conformità del modello (art. 6 OMU) .....	7
2.14	Articolo 12 Modifiche (art. 6 OMU).....	7
2.15	Articolo 13 Modello di geodati semplificato (art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 2 OMU).....	7
2.16	Articolo 14 Tenuta a giorno periodica (art. 24 cpv. 3 OMU).....	7
2.17	Articolo 15 Misure in seguito a eventi naturali (art. 24 cpv. 3 OMU) .....	7
2.18	Articolo 16 Conversione di opere militari all'uso civile (art. 4 cpv. 2 OMU).....	8
2.19	Articolo 17 Lavori sui terreni delle ferrovie .....	8
2.20	Articolo 18 Amministrazione della misurazione ufficiale - Principi (art. 31 cpv. 2 OMU).....	8
2.21	Articolo 19 Sicurezza delle informazioni (art. 31 cpv. 2 OMU).....	8
2.22	Articolo 20 Controllo di qualità in caso di cambiamenti nell'insieme di dati (art. 31 cpv. 2 OMU) .....	9
2.23	Articolo 21 Archiviazione e storicizzazione (art. 31 cpv. 2 OMU).....	9
2.24	Articoli 22 Manutenzione dei segni (art. 31 cpv. 2 OMU).....	9
2.25	Articolo 23 Estratti (art. 34 segg. OMU) .....	9
2.26	Articolo 24 Piano di attuazione cantonale (art. 3 cpv. 2 OMU) .....	10
2.27	Articolo 25 Servizio di telecaricamento e interfacce.....	10
2.28	Articolo 26 Notifiche a terzi (art. 6 OMU).....	10
2.29	Articolo 27 Consegna dei dati nel modello di geodati semplificato (art. 5 cpv. 2 e art. 6 cpv. 1 OMU).....	10
2.30	Sezione 6 Disposizioni finali, articoli 28-33 .....	10
2.31	Articolo 31 Abrogazione di un altro atto legislazione .....	11
2.32	Articolo 32 Disposizioni transitorie .....	11

# 1 Situazione iniziale

L'ordinanza del 18 novembre 1992<sup>1</sup> sulla misurazione ufficiale (OMU) e l'ordinanza tecnica del DDPS del 10 giugno 1994<sup>2</sup> sulla misurazione ufficiale (OTEMU), che la attua in dettaglio, sono state emanate rispettivamente nel 1992 e nel 1994 nell'ambito della revisione totale della legge sulla misurazione ufficiale in vista dell'introduzione dello standard MU93 (misurazione ufficiale 1993). Il progetto di revisione di allora comprendeva in particolare un nuovo modello dei dati per la misurazione ufficiale. All'epoca, le ordinanze federali si fondavano sulle basi giuridiche piuttosto rudimentali della misurazione contenute nel Codice civile (CC)<sup>3</sup>.

Nell'ambito della revisione totale della legislazione in materia di geoinformazione, ossia in seguito all'emanazione della legge federale sulla geoinformazione (legge sulla geoinformazione, LGI) del 5 ottobre 2007<sup>4</sup>, l'OMU e l'OTEMU sono state sottoposte solo a una revisione parziale, poiché le ordinanze in materia di misurazione ufficiale si erano rivelate sostanzialmente efficaci nella pratica rendendo necessarie relativamente poche modifiche. Dall'entrata in vigore dell'attuale legislazione federale in materia di geoinformazione, il 1° luglio 2008, l'OMU e l'OTEMU fanno parte delle ordinanze esecutive relative alla legge sulla geoinformazione.

La revisione parziale dell'OMU e la contemporanea revisione totale dell'OTEMU e dell'ordinanza tecnica del DFGP e del DDPS sul registro fondiario (OTRF)<sup>5</sup> sono dovute principalmente alla prevista introduzione del nuovo modello dei geodati della misurazione ufficiale<sup>6</sup>. Questa richiede un adattamento dell'OMU, dell'OTEMU e dell'OTRF, poiché l'attuale modello dei dati è ancorato a livello di ordinanza. Il modello dei geodati della misurazione ufficiale sarà disciplinato allo stesso modo dei modelli di geodati di tutti gli altri geodati di base del diritto federale.

A livello di ordinanze dipartimentali, una separazione coerente delle norme viene ora operata come segue:

- Tutte le norme che riguardano direttamente il registro fondiario, segnatamente le norme concernenti il piano per il registro fondiario ai sensi dell'art. 7 OMU, sono disciplinate nell'OTRF, che è emanata congiuntamente dal DFGP e dal DDPS.
- Le altre norme relative alla misurazione ufficiale sono disciplinate nella nuova OMU-DDPS, che sostituisce l'OTEMU.

## 2 Commento alle singole disposizioni

### 2.1 Osservazioni preliminari sulla sezione 1

Le componenti della misurazione ufficiale vengono disciplinate in modo nuovo nell'OMU riveduta (art. 5 OMU):

- *I dati*: Il contenuto centrale della misurazione ufficiale è senza dubbio costituito dai dati della misurazione ufficiale, che sono strutturati nel modello dei dati. All'interno dei dati della misurazione ufficiale, i dati del piano per il registro fondiario devono essere appositamente designati (come attributi nel file Interlis).
- *I segni*: I segni della misurazione ufficiale comprendono i punti fissi e i segni di terminazione. I segni sono definiti fisicamente nel terreno e sono al tempo stesso tassativamente anche oggetti dei dati della misurazione ufficiale.
- *I documenti tecnici e amministrativi*: I documenti tecnici e amministrativi comprendono, ad esempio, la descrizione dell'immobile, i protocolli dei controlli, la documentazione originale delle misure, i documenti di lavoro e di controllo, il confronto delle superfici in caso di rinnovamento, il rapporto dell'assuntore dei lavori, il piano di mutazione e la tabella di mutazione (cfr. art. 64 segg.).

---

<sup>1</sup> RS 211.432.2.

<sup>2</sup> RS 211.432.21.

<sup>3</sup> Codice civile svizzero del 10 dicembre 1907, RS 210.

<sup>4</sup> RS 510.62.

<sup>5</sup> del 28 dicembre 2012, RS 211.432.

<sup>6</sup> cfr. in proposito la documentazione sul sito web della misurazione ufficiale: [www.cadastre.ch/av](http://www.cadastre.ch/av) → Metodi & modelli dei dati → Nuovo modello dei geodati DMAV; cfr. anche CHRISTOPH KÄSER, Datenmodell DM.flex – Wechsel in der Programmleitung und Stand der Arbeiten, cadastre N°33, agosto 2020, p. 4 segg.

OTEMU nella versione vigente). Questi documenti sono di grande importanza indipendentemente dalla tenuta elettronica dei dati. Così, ad esempio, oggi e fino agli inizi della misurazione catastale, una storicizzazione degli stati dei confini degli immobili può essere ricostruita solo sulla base dei documenti di mutazione.

- *Le componenti e le basi della misurazione ufficiale secondo il vecchio regime:* Dove la misurazione ufficiale secondo il Codice civile (CC) in vigore o secondo la MU93 non è ancora stata realizzata, fanno fede i documenti della misurazione ufficiale secondo il vecchio regime.

Il primo capoverso dell'OMU-DDPS (art. 1-6 OMU-DDPS) precisa – nella misura necessaria – le disposizioni esecutive relative all'articolo 5 OMU.

## **2.2 Articolo 1 Segni (art. 5 cpv. 1 lett. b OMU)**

L'articolo 1 definisce i segni della misurazione ufficiale ai sensi dell'art. 21 LGI. In base a questo articolo, esistono soltanto due tipi di segni:

- i punti fissi (categorie da 1 a 3);
- i segni di terminazione nel terreno (confini nazionali, cantonali, distrettuali, comunali o dei fondi).

## **2.3 Articolo 2 Punti fissi (art. 5 cpv. 1 lett. b OMU)**

L'articolo 2 riassume in modo semplificato le attuali disposizioni degli articoli 46 segg. OTEMU; tuttavia, il sistema dei punti fissi non subisce sostanzialmente cambiamenti. Una regolamentazione semplificata è giustificata anche dal fatto che, in vista del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS), le reti di punti fissi hanno perso importanza per il riferimento planimetrico. Si fa una distinzione tra i punti fissi planimetrici e altimetrici da un lato e tra i punti fissi della misurazione nazionale (categoria 1)<sup>7</sup> e quelli della misurazione ufficiale (categorie 2 e 3) dall'altro.

I punti fissi planimetrici sono sempre determinati dalla loro posizione e possono presentare anche un'altezza. Un punto fisso altimetrico deve sempre avere tutti e tre i valori delle coordinate. La distinzione è determinata storicamente.

Il capoverso 5 contiene l'attuale disposizione dell'articolo 49 capoverso 1 OTEMU. La posizione e il numero dei punti fissi sono determinati dalle esigenze di tenuta a giorno. I dettagli dei requisiti per i punti di controllo saranno disciplinati in futuro regolati all'interno di istruzioni.

## **2.4 Articolo 3 Dati: Contenuto (art. 5 cpv. 1 lett. a OMU)**

L'articolo 3 stabilisce in linea di principio ciò che è incluso nei dati della misurazione ufficiale.

In conformità con l'orientamento della misurazione ufficiale come misurazione del registro fondiario, la frase introduttiva stabilisce che i dati del piano per il registro fondiario appartengono ai dati della misurazione ufficiale. Come conseguenza della competenza normativa i dati del piano per il registro fondiario saranno disciplinati in futuro nell'articolo 7a OTRF.

Nell'elencazione sono riportati gli altri dati della misurazione ufficiale; le ridondanze redazionali con l'articolo 7a OTRF sono state consapevolmente accettate.

La definizione di edifici esistenti o progettati si basa sull'ordinanza sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni (OREA)<sup>8</sup>. Un edificio è progettato non appena l'autorizzazione edilizia è stata rilasciata (art. 7 OREA).

L'espressione «altre caratteristiche della superficie terrestre» è un termine generale che definisce altre forme di copertura del suolo. Essa copre, tra l'altro, le superfici boscate (in precedenza art. 18 OTEMU) e le superfici senza vegetazione (art. 19 OTEMU).

---

<sup>7</sup> Questa regolamentazione è identica e volutamente ridondante rispetto a quella dell'articolo 2 capoverso 1 lettere d ed e dell'ordinanza sulla misurazione nazionale del 21 maggio 2008 (OMN), RS 510.626.

<sup>8</sup> RS 431.841.

I nomi geografici nella misurazione ufficiale (art. 3 lett. g OMU-DDPS) comprendono quelli designati nel modello dei dati (cfr. il regolamento modificato all'art. 3 lett. b ONGeo); essi includono fra l'altro i nomi locali, i nomi di località, i nomi di luoghi e i nomi di oggetti importanti.

## **2.5 Articolo 4 Dati: Precisione e attendibilità (art. 5 cpv. 2 OMU)**

Le attuali disposizioni in materia di precisione e attendibilità o, meglio l'intero sistema normativo in materia, risale all'introduzione della misurazione ufficiale federale con l'introduzione del Codice civile (CC). Il pensiero della misurazione ufficiale all'epoca era legato ai piani, non ai dati (vettoriali). I metodi di misurazione dell'epoca erano basati sulla triangolazione e legati alla rete di punti fissi. I livelli di tolleranza risalgono a direttive e ordinanze del 1910. Durante il grande passaggio alla gestione elettronica della misurazione ufficiale negli anni '90 (MU93), non è stata apportata alcuna modifica alle disposizioni sulla precisione, anche se a posteriori ciò sarebbe stato necessario da un punto di vista tecnico. Quando nel 2008 è stata introdotta la nuova legislazione in materia di geoinformazione, le norme sulla misurazione ufficiale sono state lasciate il più possibile invariate. Ora si impone fundamentalmente un adattamento delle disposizioni in materia di precisione allo stato della tecnica. Oggi è infatti possibile misurare in modo più preciso e più indipendente dal luogo. Il sistema dei gradi di tolleranza (art. 3 OTEMU) deve quindi essere abbandonato a medio termine e sostituito da requisiti di precisione in un nuovo sistema di requisiti di informazione (Information Need Definition; IND-MU). Poiché IND-MU non può ancora essere introdotto con l'attuale pacchetto di revisione dell'OMU e dell'OMU-DDPS, per ora i gradi di tolleranza saranno comunque mantenuti in essere.

L'articolo 4 disciplina i requisiti di precisione in modo generale. I capoversi 2 e 3 corrispondono agli attuali articoli 3 e 5 lettera a OTEMU. I dettagli dei requisiti di precisione saranno disciplinati dal servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali all'interno di istruzioni. Per il piano per il registro fondiario, l'UFRF e il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali emaneranno istruzioni comuni.

Oltre ai requisiti di precisione, oggi è importante anche l'attendibilità dei dati. Il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali emanerà istruzioni anche a questo riguardo. In modo molto sostanziale, si può affermare che i dati raccolti sono affidabili solo se i loro valori sono basati su almeno due misurazioni indipendenti.

## **2.6 Articolo 5 Documenti tecnici e amministrativi (art. 5 cpv. 1 lett. b OMU)**

L'articolo 5 specifica i documenti tecnici e amministrativi e si basa sull'articolo 63 OTEMU.

I resoconti di verifica includono quelli delle attrezzature e degli strumenti utilizzati, nonché i resoconti di verifica sulla qualità dei dati.

Il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali disciplinerà i dettagli per mezzo di istruzioni. Dato che si tratta di norme puramente esecutive, i cui destinatari sono i Cantoni, i Comuni e i loro incaricati, ciò è opportuno dal punto di vista professionale e consentito sotto il profilo giuridico.

## **2.7 Articolo 6 Prodotti ufficiali derivati (art. 5 cpv. 2 OMU)**

Secondo l'articolo 5 capoverso 2 OMU, il DDPS disciplina anche i prodotti derivati dai dati della misurazione ufficiale. L'articolo 6 OMU-DDPS contiene il catalogo esaustivo dei prodotti derivati: piano di situazione, piano di base, presentazione dei dati sotto forma di modello dei geodati semplificato nonché notifiche della misurazione ufficiale a terzi.

La consegna dei dati nel modello dei dati semplificato porta attualmente il nome di prodotto «MOPublic»; tuttavia, questo non sarà ancorato nell'ordinanza.

Le notifiche secondo la lettera d sono attualmente effettuate secondo la norma «eCH-0131 Notifiche della misurazione ufficiale a terzi».

## **2.8 Osservazioni preliminari sulla sezione 2 Modello di geodati**

La sezione 2 dell'OMU-DDPS (art. 7-13 OMU-DDPS) è dedicata al modello dei geodati e definisce il quadro giuridico del nuovo modello dei geodati della misurazione ufficiale. Si tratta volutamente di una regolamentazione quadro che dà al servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali la libertà necessaria per emanare istruzioni sul modello dei geodati sulla base delle attività di consulenza del cosiddetto Change Board MU, senza compromettere la qualità giuridica e tecnica della misurazione ufficiale. Gli articoli 7a e 7b OTRF contengono ulteriori requisiti per il modello dei geodati per quanto riguarda i dati del piano per il registro fondiario appartenenti ai dati della misurazione ufficiale e di conseguenza anche al modello dei geodati.

## **2.9 Articolo 7 Principi (art. 6 OMU)**

L'articolo 7 stabilisce i principi che devono essere osservati nella modellazione dei dati della misurazione ufficiale.

Il capoverso 1 precisa l'orientamento alle esigenze degli utenti della misurazione ufficiale. Si tratta qui dell'aspetto dell'orientamento al cliente.

Il capoverso 2 definisce la struttura modulare del modello dei geodati. I singoli moduli devono poter essere modificati e completati in modo molto indipendente l'uno dall'altro. Deve essere possibile apportare modifiche ai moduli del modello dei geodati in momenti diversi.

Il capoverso 3 esige il coordinamento e l'allineamento con altri geodati ufficiali di diritto federale che contengono oggetti simili o identici. Gli oggetti dei modelli di geodati di altri geodati di base di diritto federale devono in linea di massima poter essere incorporati direttamente nel modello dei geodati della misurazione ufficiale, ma devono nondimeno soddisfare i requisiti della misurazione ufficiale, come ad esempio i requisiti di precisione relativi ai punti. È prevista, per esempio, l'integrazione di oggetti selezionati delle caratteristiche della superficie terrestre e delle altezze dalla banca dati di swisstopo corrispondente.

Il capoverso 4 stabilisce inoltre che il modello dei geodati della misurazione ufficiale deve comprendere almeno cinque modelli di rappresentazione, vale a dire uno ciascuno per il piano di situazione, il piano per il registro fondiario, il piano di mutazione, il piano di base nonché per gli altri estratti secondo l'articolo 22. Inoltre, sono necessari modelli di rappresentazione per eventuali ulteriori visualizzazioni, ad esempio per le rappresentazioni 3D.

Il capoverso 5 autorizza il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali a emanare istruzioni sul modello dei geodati con i relativi modelli di rappresentazione.

Secondo il capoverso 6, il modello dei geodati – come tutti i modelli di geodati di base del diritto federale – è pubblico e deve essere liberamente accessibile su Internet. Almeno il modello dei geodati vero e proprio nel linguaggio di descrizione<sup>9</sup> prescritto e il relativo rapporto devono essere pubblicati su Internet; se i modelli di rappresentazione non sono inclusi nel rapporto, anch'essi devono anche essere pubblicati.

## **2.10 Articolo 8 Linguaggio di descrizione (art. 6 OMU)**

Dall'entrata in vigore delle ordinanze sottoposte a revisione, solo INTERLIS 2 dovrà essere utilizzato come linguaggio di descrizione per la misurazione ufficiale. L'articolo 32 capoverso 3 OMU-DDPS fissa un periodo di transizione. Attualmente sono in corso discussioni sull'ulteriore sviluppo del linguaggio di descrizione. Con un adattamento successivo, un simile nuovo linguaggio di descrizione sarà probabilmente consentito anche come alternativa a INTERLIS 2.

---

<sup>9</sup> Al momento dell'entrata in vigore dell'OMU-DDPS INTERLIS 2, cfr. di seguito il n. 2.10

## **2.11 Articolo 9 Oggetti (art. 6 OMU)**

L'articolo 9 disciplina gli oggetti del modello dei dati della misurazione ufficiale. La norma eCH-0129 (versione 4.0 del 7 giugno 2017) si applica naturalmente solo nella misura in cui contiene prescrizioni per la misurazione ufficiale.

## **2.12 Articolo 10 Metadati (art. 6 OMU)**

L'articolo 10 corrisponde essenzialmente alle istruzioni attuali (circolare MU n. 2010/04). Sono disciplinati unicamente i requisiti per il nuovo modello dei geodati della misurazione ufficiale. L'articolo non contiene una specifica del contenuto per il nuovo modello dei geodati.

## **2.13 Articolo 11 Verifica della conformità del modello (art. 6 OMU)**

L'articolo 11 prevede che il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali metta a disposizione su Internet un check service con il quale è possibile verificare facilmente la conformità dei dati al modello dei geodati della misurazione ufficiale. Dopo il caricamento dei dati nello strumento, questo verifica i dati e genera automaticamente un protocollo di controllo della qualità che attesta la conformità o evidenzia gli errori.

Per garantire e migliorare la qualità dei dati, il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali può effettuare una verifica periodica (il cosiddetto monitoraggio degli errori) della qualità dei dati (capoverso 2).

## **2.14 Articolo 12 Modifiche (art. 6 OMU)**

L'articolo 12 disciplina le modalità delle modifiche del modello dei dati. La competenza spetta al servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali – come nel caso della definizione del modello dei geodati. In caso di modifica, devono essere rispettati i requisiti di volta in volta vigenti delle ordinanze (in particolare OMU, OMU-DDPS e OTRF) per il modello dei geodati.

Le modifiche decise vengono comunicate ai Cantoni, in aggiunta alla pubblicazione del modello dei geodati modificato su Internet. Questa notifica può essere fatta anche per e-mail, ad esempio nella forma dell'attuale «Newslist Cadastre» (informazioni aggiornate sul sistema catastale svizzero) e contenere un link al modello dei geodati modificato su Internet. Secondo il capoverso 2, il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali deve fissare un termine di attuazione per ogni modifica.

## **2.15 Articolo 13 Modello di geodati semplificato (art. 5 cpv. 2 e 6 cpv. 2 OMU)**

L'articolo 13 disciplina il modello dei geodati semplificato (attualmente il prodotto «MOPublic»). Questo deve essere coordinato con l'attuale modello dei geodati principale della misurazione ufficiale, motivo per cui ogni nuova versione del modello dei geodati attiva anche una nuova versione del modello dei geodati semplificato.

## **2.16 Articolo 14 Tenuta a giorno periodica (art. 24 cpv. 3 OMU)**

È ora consentita la tenuta a giorno periodica per modulo.

Il capoverso 2 autorizza il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali a emanare direttive sui dettagli della tenuta a giorno.

## **2.17 Articolo 15 Misure in seguito a eventi naturali (art. 24 cpv. 3 OMU)**

In caso di eventi naturali, il fondo può subire cambiamenti negli elementi essenziali e/o la misurazione ufficiale o parti di essa possono essere danneggiate o distrutte. Tra l'altro, l'immobile viene modificato in modo significativo se (al di fuori dei territori interessati da spostamenti di terreno permanenti secondo l'art. 660a del Codice civile) ha luogo uno spostamento del terreno che richiede una ridefinizione dei confini (art. 660b CC) o viene creato nuovo terreno utilizzabile tramite spostamento di terreno o colmata (art. 659 CC). Al contrario, un terreno sfruttabile può anche essere sepolto in seguito a un evento naturale. Il danneggiamento o la distruzione della misurazione ufficiale riguarda soprattutto i segni. L'articolo 668 capoverso 1 CC richiede la presenza di termini di confine e quindi conseguentemente la loro sostituzione in caso di distruzione o spostamento. L'articolo 15 OMU-DDPS stabilisce che dopo un evento naturale viene effettuata il più rapidamente possibile una tenuta a

giorno straordinaria per la zona colpita. Questa include tutte le misure necessarie per il ripristino della misurazione ufficiale.

La *definizione di evento naturale*, così come è utilizzata nel diritto in materia di misurazioni, comprende inondazioni e colate detritiche, smottamenti, frane e cadute di pietre, valanghe, erosioni, terremoti, tempeste e incendi boschivi, e corrisponde quindi nel complesso alla definizione del diritto forestale (art. 1 cpv. 2 LFo<sup>10</sup> e art. 28 cpv. 1 lett. a OFo<sup>11</sup>).

In alcuni casi, le misure di ripristino della misurazione ufficiale sono prese in considerazione nel calcolo dei contributi ai Cantoni.

## **2.18 Articolo 16 Conversione di opere militari all'uso civile (art. 4 cpv. 2 OMU)**

Negli ultimi decenni, numerose opere militari sono state convertite all'uso civile. Per questo caso, non vi sono disposizioni relative al trattamento nella misurazione ufficiale. L'articolo 4 capoverso 2 OMU incarica ora il DDPS di emanare opportune disposizioni. L'articolo 16 stabilisce quindi che le opere militari che sono convertite all'uso civile sono incluse nella misurazione ufficiale. In un caso del genere, armasuisse Immobili deve conferire al servizio cantonale competente il mandato di includere l'opera nella misurazione ufficiale e si assume i costi dei lavori di misurazione (art. 16 cpv. 2 e 3 OMU-DDPS). Se la conversione all'uso civile riguarda solo parti di un fondo, può essere necessaria una parcellizzazione.

Le opere militari che sono state convertite all'uso civile dopo il 1° luglio 2008 sono incluse retroattivamente nella misurazione ufficiale, nella misura in cui l'inclusione non ha ancora avuto luogo (cfr. art. 32 cpv. 4 OMU-DDPS).

Il diritto in materia di registro fondiario non richiede alcun cambiamento per quanto riguarda la conversione di opere militari all'uso civile.

## **2.19 Articolo 17 Lavori sui terreni delle ferrovie**

Con l'abrogazione dell'articolo 46 OMU viene eliminata una disposizione speciale per i lavori sui terreni delle imprese ferroviarie. Contattando preliminarmente le imprese ferroviarie, si evitano duplicazioni. I rilevamenti sul campo sui terreni delle ferrovie richiedono inoltre tassativamente il rispetto di alcune misure di sicurezza prescritte e devono quindi essere coordinati con l'impresa ferroviaria interessata.

## **2.20 Articolo 18 Amministrazione della misurazione ufficiale - Principi (art. 31 cpv. 2 OMU)**

L'articolo 18 riassume in modo semplificato le disposizioni attuali degli articoli 80-82 OTEMU. La disposizione contenuta nel capoverso 2 è nuova. La misurazione ufficiale deve essere amministrata in modo tale che i dati possano essere esportati e i documenti modificati in qualsiasi momento Comune per Comune.

## **2.21 Articolo 19 Sicurezza delle informazioni (art. 31 cpv. 2 OMU)**

L'art. 85 OTEMU esige attualmente l'allestimento di un piano di sicurezza informatica, il cui contenuto si riferisce alla norma svizzera SN 612010 in vigore. Questa norma SN non è più attuale. Al suo posto, oggi si applicano le norme ISO della serie 27'000, segnatamente le seguenti norme:

- ISO/IEC 27001:2013: Gestione della sicurezza delle informazioni in generale<sup>12</sup> (può essere certificata)

<sup>10</sup> Legge federale sulle foreste (legge forestale, LFo) del 4 ottobre 1991, RS 921.02.

<sup>11</sup> Ordinanza sulle foreste (OFo) del 30 novembre 1992, RS 921.01.

<sup>12</sup> La norma internazionale ISO/IEC 27001 specifica i requisiti per stabilire, implementare, mantenere e migliorare continuamente un sistema documentato di gestione della sicurezza delle informazioni, tenendo conto del contesto di un'organizzazione. Inoltre, la norma include requisiti per valutare e trattare i rischi per la sicurezza delle informazioni secondo le esigenze individuali dell'organizzazione.

- ISO/IEC 27005:2018: nuovo standard integrativo sul sistema di gestione della sicurezza delle informazioni
- ISO/IEC 27004:2016: Standard per la valutazione del rispetto dello standard ISO/IEC 27001:2013

L'art. 19 OMU-DDPS fa riferimento a queste norme e le dichiara vincolanti per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni (sicurezza dei dati) nella misurazione ufficiale.

Le soluzioni cloud sono oggi utilizzate in una certa misura anche nella misurazione ufficiale per l'elaborazione e la gestione dei dati. Oggi i dati originali della misurazione ufficiale fanno stato, in linea di principio, ai fini della determinazione dei confini di proprietà (art. 668 cpv. 2 CC). Secondo l'art. 7 cpv. 3 OMU, il piano per il registro fondiario è parte integrante del registro fondiario. Il piano per il registro fondiario, rispettivamente parti di esso hanno gli effetti giuridici del registro fondiario. La perdita dei dati determinanti della misurazione ufficiale può quindi avere effetti devastanti sulla proprietà fondiaria o sulla certezza del diritto in materia di proprietà fondiaria. Se gli operatori di cloud o le ubicazioni dei server si trovano all'estero, non sono soggetti al diritto svizzero o alla competenza giurisdizionale svizzera. Questo porta ad esempio a problemi in caso di fallimento della società che gestisce i dati o dell'operatore del cloud. Il capoverso 2 stabilisce quindi che la società che gestisce il cloud deve avere la propria sede in Svizzera e tutti i server del cloud devono essere ubicati in Svizzera. Inoltre, è ovviamente necessario un adeguato contratto di elaborazione degli ordini, che assicuri che la società e il servizio di vigilanza sulle misurazioni abbiano accesso ai dati originali in ogni momento (diritti di lettura, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, ad eccezione degli interventi di manutenzione preannunciati).

## **2.22 Articolo 20 Controllo di qualità in caso di cambiamenti nell'insieme di dati (art. 31 cpv. 2 OMU)**

L'articolo 20 corrisponde all'attuale articolo 84 OTEMU.

## **2.23 Articolo 21 Archiviazione e storicizzazione (art. 31 cpv. 2 OMU)**

L'articolo 21 impone al Cantone di adottare una concezione in materia di archiviazione e allinea così la regolamentazione dell'archiviazione della misurazione ufficiale a quella ancorata nell'articolo 16 OGI<sup>13</sup> per gli altri geodati ufficiali di diritto federale. Il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali può specificare queste disposizioni all'interno di istruzioni. I documenti di mutazione devono essere archiviati e devono quindi essere oggetto della concezione in materia di archiviazione.

A seconda del Cantone, possono esistere ancora piani per il registro fondiario in forma cartacea che sono stati conservati fino ad oggi. Nelle loro concezioni in materia di archiviazione, i Cantoni devono anche decidere se, dove e per quanto tempo conservare questi piani cartacei.

Il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali può offrire ai Cantoni un aiuto decisionale in questo senso nelle sue istruzioni concernenti l'archiviazione. Data l'importanza dei documenti di mutazione per il registro fondiario, l'UFRF dovrebbe essere consultato prima di emanare le istruzioni corrispondenti.

## **2.24 Articoli 22 Manutenzione dei segni (art. 31 cpv. 2 OMU)**

L'articolo 22 corrisponde per analogia all'attuale articolo 86 OTEMU.

## **2.25 Articolo 23 Estratti (art. 34 segg. OMU)**

L'articolo 23 contiene le disposizioni dettagliate sugli estratti della misurazione ufficiale. Su richiesta, un estratto contiene solo singoli moduli del modello dei geodati, ma sempre i confini dell'immobile e del diritto per sé stante e permanente.

<sup>13</sup> Ordinanza sulla geoinformazione (OGI) del 21 maggio 2008, RS 510.620.

## **2.26 Articolo 24 Piano di attuazione cantonale (art. 3 cpv. 2 OMU)**

Secondo l'articolo 3 capoverso 2 OMU, i Cantoni elaborano piani di attuazione (concetti) che servono da base per la conclusione degli accordi di programma secondo l'articolo 31 capoverso 2 LGI. L'articolo 24 specifica il contenuto di questi piani di attuazione.

## **2.27 Articolo 25 Servizio di telecaricamento e interfacce**

L'articolo 36 OMU stabilisce che l'accesso ai dati della misurazione ufficiale deve essere garantito da un servizio di telecaricamento e contiene una delega legislativa al DDPS. L'interfaccia della misurazione ufficiale era precedentemente disciplinata dall'articolo 44 OTEMU. In futuro, il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali potrà disciplinare i dettagli.

## **2.28 Articolo 26 Notifiche a terzi (art. 6 OMU)**

L'articolo 26 stabilisce che la norma eCH-0131 (versione 2.0 del 7 giugno 2017) si applica alle notifiche della misurazione ufficiale a terzi.

## **2.29 Articolo 27 Consegna dei dati nel modello di geodati semplificato (art. 5 cpv. 2 e art. 6 cpv. 1 OMU)**

La consegna dei dati nel modello dei geodati semplificato può rappresentare un problema tecnico o comportare un notevole sforzo supplementare per alcuni Cantoni. Per questo motivo, il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali deve essere in grado, su richiesta dei Cantoni, di farsi carico della consegna dei dati nel modello dei geodati semplificato. Questo perché presso swisstopo i dati sono già disponibili nel modello dei geodati semplificato per scopi interni alla Confederazione e possono essere consegnati al Cantone senza ulteriori sforzi o costi.

## **2.30 Sezione 6 Disposizioni finali, articoli 28-33**

Come l'OMU (art. 51-57 OMU), anche l'OTEMU contiene oggi disposizioni transitorie relative alla misurazione secondo il vecchio regime (cfr. art. 114 e 115 OTEMU). Il termine «vecchio regime» si riferisce alle norme precedenti alla MU93 e alla digitalizzazione della misurazione ufficiale ad essa collegata, ossia a tutte le norme giuridiche e le istruzioni vigenti prima delle attuali OMU e OTEMU. Poiché le misurazioni secondo il vecchio regime esistono ancora come opere di misurazione riconosciute appartenenti al registro fondiario federale,<sup>14</sup> queste disposizioni transitorie devono essere incorporate nell'OMU-DDPS affinché le misurazioni secondo il vecchio regime continuino ad avere una base legale e la legalità di queste misurazioni possa continuare a essere controllata se necessario.

L'articolo 28 corrisponde all'articolo 114 OTEMU. Con l'istruzione 10 giugno 1919 concernente la terminazione e la misurazione particellare (CS 2 592) sono state abrogate parti dell'ordinanza del 15 dicembre 1910 concernente le misurazioni catastali per il registro e l'istruzione del 15 dicembre 1910 sulle misurazioni catastali per il registro fondiario. Questi ultimi regolamenti non sono inclusi nella Collezione sistematica del diritto federale (CS) e potrebbero non essere più disponibili. L'ordinanza del 5 gennaio 1934 concernente le misurazioni catastali per il registro fondiario (CS 2 560; a quell'epoca era ancora valida l'istruzione del 1919) prevedeva ancora, agli art. 18 e 19, il riconoscimento di opere di misurazione esistenti (riferite alle misurazioni cantonali per il registro fondiario). Con l'entrata in vigore del CC e successivamente, sono state dunque riconosciute come definitive le misurazioni che erano state effettuate in precedenza secondo il diritto cantonale; tuttavia, con la MU93, si è poi tornati a questa regolamentazione e è stato richiesto un primo rilevamento (a posteriori) secondo la MU93 (art. 114 OTEMU). Il significato dell'art. 114 OTEMU e del nuovo art. 28 OMU-DDPS è quindi che tutte le misurazioni riconosciute a titolo definitivo ancora oggi esistenti, che sono state redatte secondo le prescrizioni in vigore prima del 10 giugno 1919, devono essere sostituite da un primo rilevamento

---

<sup>14</sup> Al 31 dicembre 2020, solo il 68,3 per cento della superficie della Svizzera – con riferimento al livello di informazione «Beni immobili» – era conforme allo standard MU93 (cfr. cadastre n°35, aprile 2021, p. 8 segg.). La percentuale della numerazione provvisoria era del 15,8 per cento, quella della restante numerazione completa dell'1,6 per cento. I componenti e le basi della misurazione secondo il vecchio regime continueranno quindi a essere rilevanti ancora per qualche tempo.

secondo il diritto vigente, poiché oggi è quasi impossibile determinare se i criteri secondo il capoverso 2 sono soddisfatti.

L'articolo 29 consente alle disposizioni dell'OTEMU sulle numerazioni provvisorie, che sono abrogate con l'OMU-DDPS, di continuare a essere applicabili alle numerazioni provvisorie esistenti. Non esistono più nuove numerazioni provvisorie.

L'articolo 30 corrisponde alla lettera all'attuale articolo 115 OTEMU.

### **2.31 Articolo 31 Abrogazione di un altro atto legislativo**

L'OTEMU è abrogata. Le norme sulla numerazione provvisoria continuano a essere applicate (cfr. art. 29 OMU-DDPS).

### **2.32 Articolo 32 Disposizioni transitorie**

Con i capoversi 1 e 2, il DDPS adempie all'obbligo previsto dall'articolo 57a capoverso 1 OMU di disciplinare la transizione dal modello dei geodati della misurazione ufficiale attualmente in vigore al nuovo modello dei geodati.

Il capoverso 1 prevede che il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali definisca un nuovo modello dei geodati, ossia il nuovo modello dei geodati della misurazione ufficiale, entro l'entrata in vigore dell'OMU-DDPS. Con l'abrogazione dell'OTEMU vengono abrogate anche l'articolo 7 e l'Allegato A, che definiscono l'attuale modello dei geodati della misurazione ufficiale. Secondo l'articolo 9 OGI, il servizio federale specializzato competente deve definire un modello dei geodati. Secondo l'Allegato 1 OGI, si tratta del servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali.

Non è possibile modificare il modello dei geodati della misurazione ufficiale in tutta la Svizzera per una data di riferimento specifica. Il capoverso 2 prevede pertanto che i cantoni possano stabilire autonomamente la data di riferimento per l'introduzione del nuovo modello dei geodati in una finestra temporale predefinita tra l'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza (1° gennaio 2024) e una data finale (31 dicembre 2027). L'introduzione del nuovo modello dei dati richiede naturalmente che il cantone abbia anche modificato la propria legislazione cantonale entro la data di riferimento, qualora una modifica sia effettivamente necessaria. Nel periodo che intercorre tra l'entrata in vigore della modifica e la transizione al nuovo modello dei geodati, verrà ancora utilizzato il vecchio modello dei dati esistente. Si stabilisce pertanto che le disposizioni relative al vecchio modello dei dati (p. es. l'art. 6 OMU e alcune parti dell'OTEMU), che vengono abrogate con la presente modifica, continuano ad essere applicate nel rispettivo cantone fino alla transizione di fatto al nuovo modello dei geodati. In caso contrario, l'applicazione del vecchio modello dei dati dopo l'entrata in vigore della modifica dell'ordinanza non avrebbe alcuna base legale.

Il capoverso 3 contiene disposizioni transitorie concernenti la conversione all'utilizzo esclusivo del linguaggio di descrizione dalla norma eCH-0031 INTERLIS 2.

Il capoverso 4 disciplina la regolamentazione relativa ai costi della tenuta a giorno delle opere militari che sono state convertite all'uso civile tra il 1° luglio 2008 e l'entrata in vigore della nuova OMU-DDPS. Questa data è stata scelta perché la direttiva «Richtlinie zur Aufnahme von militärischen Anlagen in die amtliche Vermessung», emanata congiuntamente da armasuisse e swisstopo, è applicabile a partire da essa.<sup>15</sup>

In assenza di disposizioni in merito nelle ordinanze, il servizio specializzato Direzione federale delle misurazioni catastali deve garantire che tutte le istruzioni necessarie siano disponibili in versione aggiornata al momento dell'entrata in vigore. Ciò richiede una revisione delle istruzioni esistenti per quanto riguarda le modifiche necessarie o la loro abrogazione. Occorre inoltre assicurare che le istruzioni esistano ovunque l'OMU-DDPS le richieda.

---

<sup>15</sup> <https://www.cadastre.ch/content/cadastre-internet/de/manual-av/publication/guidline.download/cadastre-internet/de/documents/av-richtlinien/Richtlinie-Militaerische-Anlagen-de.pdf>